



Comune di Castana

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.5

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): TASI PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **cinquantaquattro** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARDONESCHI MARIA PIA - Sindaco	Sì
2. PETRIN DAVIDE - Consigliere	Sì
3. CAGNONI MARTA - Consigliere	Sì
4. CASELLA LUCA - Consigliere	Sì
5. BAZZINI CRISTINA - Consigliere	Sì
6. SANTONOCITO LUCA - Consigliere	No
7. ACHILLI SILVIA - Consigliere	Sì
8. TONANI GIUSEPPINA FRANCESCA - Consigliere	Sì
9. SARCHI EGIDIO - Consigliere	No
10. COLOMBI MARINO - Consigliere	Sì
11. CALATRONI GIORGIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. ESPOSITO GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BARDONESCHI MARIA PIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano all'adunanza con funzioni consultive il responsabile del servizio finanziario, rag. Maria Rosa Casella e il responsabile del servizio tributi, dott.ssa Roberta Vanzo.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): TASI PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2017.

Udita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017), di modifica all'articolo 1 della Legge 208/2015, che prevede anche per l'anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nelle parti in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite a Regioni e agli enti locali, con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con l'unica eccezione della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 («Legge di stabilità 2014»), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa

misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. e), Legge n. 208/2015 che testualmente recita *“Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 42, lett. b) L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata anche per l'anno 2017 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale;

VISTO lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2017-2019, approvato con deliberazione n. 13 in data 09/03/2017;

RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del 4 maggio 2016 recante *“Imposta Unica Comunale (I.U.C.): TASI. Provvedimenti per l'anno 2016”;*

RITENUTO di confermare per l'anno 2017 le aliquote TASI, sulla base degli stessi parametri dell'anno 2016;

CONSIDERATO CHE

ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a quanto previsto dal Regolamento IUC è necessario indicare, per l'anno 2017, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente;

per servizi indivisibili comunali si intendono in linea generale i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO di individuare l'elenco dei servizi indivisibili e determinare i relativi costi dell'anno 2017 alla cui copertura è diretta la TASI nel seguente elenco:

Servizio	Costo
----------	-------

trasferimento verso l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina per illuminazione pubblica	26.150,00
trasferimento verso l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina per gestione dei beni demaniali e patrimoniali, viabilità e infrastrutture stradali e manutenzione verde	14.850,00

VISTI

l'art. 42 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità comunale;

RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso l'allegato parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - procedurale e la regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di non incrementare, per l'anno 2017, le aliquote già applicate nel 2016 per l'applicazione della componente TASI, così come di seguito riportate:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011	<u>ESENZIONE</u> ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 della L. n. 147/2013, così come modificati dalla L. n. 208/2015 («Legge di stabilità 2016»)
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9	1,70 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,70 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,70 per mille

di dare atto che il gettito previsto per l'anno 2017 e per gli anni 2018-2019 è stimato in € 41.000,00;

di disporre per la presente deliberazione la pubblicazione sul sito informatico del M.E.F. entro i termini di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446/97 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

di incaricare l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile del Servizio a tutti gli adempimenti susseguenti al presente atto (Trasmissione al MEF e Pubblicazione nel sito comunale).

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il quarto comma dell'articolo 134 del T.U.EE.LL., approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : BARDONESCHI MARIA PIA

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. ESPOSITO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 55 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castana, li 07/04/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 28-mar-2017

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Castana, li _____

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. ESPOSITO GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
ESPOSITO GIUSEPPE